

ID 1650P



Consorzio per le  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Assicurazione e Sinistri

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE

Impegno n. 3575 Atto 986 del 2018Importo € 927,55Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018Messina 11-12-18 Il Funzionario [Signature]

DECRETO DIRIGENZIALE N. 986 /DA del 07 DIC. 2018

**Oggetto: Contenzioso Cannioto Maria Carmela/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Giuseppe Nuccio**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 1008/17, tra le parti Cannioto Maria Carmela/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1594/18 del 14/08/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 450,00 oltre interessi per € 26,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 323,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 451,55 da distrarsi al patrocinatore avv. Giuseppe Nuccio, come da conteggio inviato dall'avv. Nuccio, per un totale complessivo di € 927,55;

**Vista** la delega del 5/12/2018 con cui la sig.ra Cannioto Maria Carmela autorizza il Consorzio ad effettuare il pagamento disposto in Suo favore dalla sopra menzionata sentenza direttamente al proprio patrocinatore;

**Vista** la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 927,55 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1594/18 del 14/08/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 476,00 dovuta alla sig.ra Cannioto Maria Carmela tramite bonifico sul c/c intestato a Giuseppe Nuccio, nato a Messina il 18/05/1967 c.f. NCCGPP67E18F158B, IBAN IT97L 03069 16504 100000 000971 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 451,55 come da conteggio allegato, a favore Giuseppe Nuccio, nato a Messina il 18/05/1967 c.f. NCCGPP67E18F158B, tramite bonifico sul c/c IBAN IT97L 03069 16504 100000 000971 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto  
Il Dirigente Generale  
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo  
Antonino Caminiti

STUDIO LEGALE  
*Avv. Giuseppe Nuccio*

Messina, 5.12.2018

Spett.le  
C.A.S.  
C.da Scoppo  
98100-Messina-

Oggetto: Sentenza n° 1594/2018 del Giudice di Pace di Messina relativa alla causa Cannioto Maria Carmela / Consorzio Autostrade Siciliane.


Con riferimento alla sentenza in oggetto, e alla somma dovuta a favore della sig.ra Cannioto Maria Carmela di €. 476,00, la stessa sig.ra Cannioto Maria Carmela, che sottoscrive la presente, delega all'incasso del predetto importo l'avv. Giuseppe Nuccio e autorizza il Consorzio per le Autostrade Siciliane a procedere al relativo pagamento mediante bonifico bancario sul Conto bancario intestato all'avv. Giuseppe Nuccio, con Iban IT97L0306916504100000000971.

Cordiali saluti.

Cannioto Maria Carmela



Avv. Giuseppe Nuccio



STUDIO LEGALE  
*Avv. Giuseppe Nuccio*

Messina, 4.12.2018

Spett.le  
C.A.S.  
C.da Scoppo  
98100-Messina-

Oggetto: Sentenza n. 1594/2018 del Giudice di Pace di Messina, relativa alla causa Cannioto Maria Carmela / Consorzio Autostrade Siciliane.

Le somme che Il C.A.S. deve corrispondere alla mia assistita e al sottoscritto separatamente, in virtù della summenzionata sentenza sono le seguenti:

Per Cannioto Maria Carmela	
Capitale di cui in sentenza	450,00
Interessi di cui in sentenza	26,00
<b>Totale</b>	<b>476,00</b>

Per l'avv. Giuseppe Nuccio	
Spese ed onorari di cui in sentenza	323,00
Rimborso forfettario 15% su €. 280,00	42,00
C.P.A. 4% su €. 322,00	12,88
I.V.A. 22% su €. 334,88	73,67
<b>Totale</b>	<b>451,55</b>

Per il pagamento dei suddetti importi gradirei che gli stessi venissero pagati con bonifico bancario sul mio conto IBAN IT97L0306916504100000000971.

Allego prospetto di parcella

Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Nuccio



Messina, 6.12.2018

Avv. Giuseppe Nuccio  
Via Dei Mille 89/bis  
98121-Messina  
P. iva 02021610833  
C.F. NCC GPP 67E18 F158B

Prospetto di parcella

Gent.ma Sig.ra  
Cannioto Maria Carmela  
Via Consolare Valeria  
-Sant'Alessio Siculo-  
C.F.  
CNNMCR81R66C933Y


OGGETTO: Causa: Cannioto Maria Carmela / Consorzio Autostrade Siciliane

RIMBORSO SPESE	€.	43,00
ONORARIO	€.	322,00
C.P.A. 4% su €. 322,00	€	12,88
IVA 22% su €. 334,88	€.	73,67
TOTALE	€.	451,55
RIT. D'ACCONTO 20% su €. 322,00	€.	- 64,40
TOTALE A FAVORE	€.	387,15

La ritenuta d'acconto viene versata dal Consorzio per le autostrade siciliane




Cognome **CANNOTO**  
 Nome **MARIA CARMELA**  
 Data di nascita **26-10-1981**  
 Sesso **F**  
 Stato civile **S**  
 Nazionalità **ITALIANA**  
 Luogo di nascita **MESSINA (ME)**  
 Indirizzo **V. CONSOLARE VALERIA 257**  
 Stato attuale **CONFLUGATA**  
 Professione **CASA LINGUA**  
 Connotati e caratteristiche salienti  
 Altezza **155**  
 Capelli **Castani**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del richiedente *Maria Carmela Cannoto*  
 Data di rilascio **26-10-1981**  
 Segno del richiedente *[Signature]*  
 Segno dell'Ufficio *[Stamp]*



**CANNOTO**  
**MARIA CARMELA**  
**CHIMMERBERG 257**  
**26/10/1981**  
**SSN MIN SALUTE 500001**  
**60380001900119028852**  
**15/11/2022**



Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**  
Prot. 25457  
del 09-11-2018 Sez. A



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Messina, nella persona della dott.ssa Giuseppa Barresi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1008/17 R.G.,  
vertente tra

**Cannioto Maria Carmela**, C.F.: CNNMCR81R66C933Y, residente in Sant'Alessio Siculo, Via Consolare Valeria 322, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via Francesco Crispi 8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nuccio, che la rappresenta e difende

ATTRICE

CONTRO

**Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina, Contrada Scoppo

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento danni

**Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione**

La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4 del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art. 45 co. 17 della legge 18.06.2009 n. 69 – dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

In fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato Cannioto Maria Carmela conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiedendo che venisse

N. 1584/18 R. Sen.  
N. 1008/17 R.A.C.  
N. 7975/18 Cron.  
N. .... Rep.

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
09 NOV. 2018		
DIR. GEN.	<input checked="" type="checkbox"/>	D.A.T.E.

S. M.

S. M.  
esclusa  
con  
diversi  
n. 10/18

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637



condannato al pagamento della somma di euro 520,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché spese ed onorari del giudizio, da distrarre, a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla autovettura di sua proprietà Ford Fiesta tg. DB753XR, e ciò a seguito del sinistro verificatosi in data 26.07.12, intorno alle 07.40, allorquando sulla A/18, mentre procedeva in direzione CT - ME, giunta all'interno della galleria "Capo Ali" veniva colpita da pezzi di calcinacci staccatisi dalla volta della galleria.

Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione il Consorzio per le Autostrade Siciliane non si costituiva in giudizio.

Ammissa ed espletata prova per testi, la causa, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 27.06.18, veniva assegnata a sentenza.

In diritto. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Consorzio per le Autostrade Siciliane, che non si è costituito in giudizio.

La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.

Occorre premettere che agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito e di autostrade è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere, ciò che impone di considerare l'evento dannoso imprevedibile ed inevitabile (Cass. n. 4495/11; Cass. n. 7763/07; Cass. n. 15383/06; Cass. n. 298/03).

In sostanza, affinché il proprietario possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno.

Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di





oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c. (Cass. n. 15042/08; Cass. n. 12449/08; Cass. n. 24529/09).

La società concessionaria di un'autostrada per liberarsi della responsabilità ex art. 2051 c.c. deve anche dimostrare di aver espletato con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa "tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione" sulla stessa gravanti in base a specifiche norme di legge ed in base al principio del "neminem laedere" di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a condotta attiva e/o omissiva della società (Cass. 2007/2308).

Tanto premesso, la espletata prova testimoniale consente di affermare la veridicità della dinamica del sinistro riferita da parte attrice.

Ed invero, il teste escusso Bongiovanni Ivano, che ha dichiarato essersi trovato al momento dell'occorso quale trasportato sull'autovettura dell'attrice e dalla stessa condotta, ha confermato le circostanze articolate alla lettera a) dell'atto di citazione e, cioè, che l'autovettura Ford Fiesta tg. DB753XR, mentre procedeva in direzione CT - ME, giunta all'interno della galleria "Capo Ali", veniva colpita da pezzi di calcinacci staccatisi dalla volta della galleria.

Il teste escusso ha inoltre dichiarato che a causa della caduta dei calcinacci il parabrezza dell'autovettura si lesionava, rendendosi necessaria la sua sostituzione in quanto con il passare dei giorni la lesione era andata via via aumentando.

Passando ad esaminare il quantum dell'odierna pretesa, va rilevato che parte attrice ha prodotto in atti preventivo di spesa redatto dal perito assicurativo Adriano Sidoti, per l'importo di euro 592,48, IVA inclusa, confermato in giudizio dal perito stesso.

Il preventivo, contrariamente alla fattura, rappresenta una semplice valutazione di un terzo estraneo al processo per quanto concerne le somme indicate che, pertanto non possono essere ritenute in tal modo provate, ma debbono essere liquidate tenendo conto di quanto nel preventivo stesso indicato, valutandolo anche in base a nozioni di comune esperienza.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dei prezzi normalmente praticati per le occorrenti riparazioni, appare equo liquidare la somma complessiva di euro 450,00.





Sulla predetta somma di euro 450,00 devono essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno dell'illecito (27.06.12) all'effettivo soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'attrice, come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Messina, nella persona della dott.ssa Giuseppa Barresi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cannioto Maria Carmela nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia del Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- 2) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento, in favore dell'attrice Cannioto Maria Carmela, della complessiva somma di euro 450,00, oltre accessori come in motivazione specificati;
- 3) condanna, altresì, il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi euro 323,00 di cui euro 43,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., da distrarre in favore del difensore, avv. Giuseppe Nuccio.

Messina, 14.08.2018

Il Giudice di Pace  
dott.ssa Giuseppa Barresi  
*Giuseppa Barresi*

UFFICIO GIUDICE DI PACE

5 SET 2018  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL DIRETTORE  
Dott. Giuseppe Marino





Copia P.E. x Avv.<sup>to</sup>

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per €      //

Messina      / 18 OTT. 2018 //




F.to Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.<sup>to</sup> Giuseppe Nuccio  
nell'interesse di Se stesso padre diseredato

Messina      / 18 OTT. 2018 //



F.to Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in **FORMA ESECUTIVA**, che si rilascia a richiesta dell'Avv.<sup>to</sup> Giuseppe Nuccio

nell'interesse di Se stesso padre diseredato

Messina      /      / 18 OTT. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti

Io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario dell' Ufficio unico notificazioni  
della Corte d'Appello di Messina ho dato copia notizia notifica del

sopra trascritto atto a ..... Sig. CONSEZZO PER LE AUTO STRADE

SICUAME IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO  
TENDORE  
Residente in ..... MESSINA, C.DA SCOPPO

*[Handwritten signature]*  
*Me 11-2018*



UNEP - MESSINA  
Modello A / 1 Cr. 21749

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,20
10%	€ 0,22
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5,00</b>

(10 % versato in modo virtuale)  
Data Richiesta 06/11/2018  
L'Ufficiale Giudiziario

